

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2006

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione dell'aviglicine HCl, mandipropamide e meptildinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 3858]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/589/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 27 ottobre 2004, la società *Valent BioSciences* ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva aviglicine HCl chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 13 dicembre 2005, la società *Syngenta AG* ha presentato alle autorità dell'Austria un fascicolo relativo al mandipropamide, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 12 agosto 2005, la società *Dow AgroSciences* ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo al meptildinocap, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le autorità del Regno Unito e dell'Austria hanno comunicato alla Commissione che, a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente a

quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della medesima.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/41/CE della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 24).

Articolo 2

Gli Stati membri relatori effettueranno l'esame particolareggiato dei fascicoli in questione e riferiranno alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni del loro esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull'iscrizione, e relative condizioni, della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.	Nome comune, Numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
1	Aviglicine HCl n. CIPAC: 601	Valent BioSciences	27.10.2004	UK
2	Mandipropamide n. CIPAC: non ancora assegnato	Syngenta AG	13.12.2005	AT
3	Meptildinocap n. CIPAC: non ancora assegnato	Dow AgroSciences	12.8.2005	UK